

## Foglio informativo

### Apertura di credito in conto corrente per non consumatori

#### Informazioni sulla Banca

**Banca Più S.p.A.**

Sede Sociale e Direzione Generale: Via P. Castaldi da Feltre 1/A - 42122 Reggio Emilia.

Telefono: 0522 355711.

Sito internet: [www.bancapiu.com](http://www.bancapiu.com).

E-mail: [info@bancapiu.com](mailto:info@bancapiu.com).

PEC: [bancapiu@legalmail.it](mailto:bancapiu@legalmail.it).

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5734.

Capogruppo del Gruppo Bancario "Banca Più", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia e Codice Fiscale 01307450351.

Rappresentante del Gruppo IVA "Banca Più" - Partita IVA 02944280359 (IT01307450351).

Codice A.B.I. 3417.

#### Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

In caso di offerta "Fuori Sede" compilare i riferimenti del soggetto che entra in contatto con il Cliente:

Soggetto: \_\_\_\_\_

Società: \_\_\_\_\_

Qualifica: \_\_\_\_\_

N° iscrizione Albo/Elenco: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Numero di telefono: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente documento dal soggetto sopra indicato:

Nome del Cliente: \_\_\_\_\_

Data e Firma del Cliente: \_\_\_\_\_

#### Che cos'è l'apertura di credito in conto corrente

**Caratteristiche del prodotto**

L'apertura di credito in conto corrente è un contratto con il quale la Banca mette a disposizione del Cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro oltre il saldo disponibile.

Salvo diverso accordo, il Cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità del credito.

Se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, anche di mora, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio senza una espressa richiesta della Banca.

Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, invece, la Banca potrà chiedere al Cliente di corrispondere in qualunque momento il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio.

**Caratteristiche dell'apertura di credito con garanzia ipotecaria**

Si tratta di un'apertura di credito in conto corrente ordinaria per la quale il Cliente deve prestare garanzia ipotecaria su un immobile.

Per la concessione dell'apertura di credito è richiesta la valutazione dell'immobile (c.d. perizia) da parte di un perito. La Banca può chiedere ulteriori garanzie da parte di terzi.

Il Cliente è tenuto ad assicurare, contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine, l'immobile su cui è iscritta l'ipoteca per tutta la durata del finanziamento.

La polizza può essere sottoscritta presso una primaria Compagnia di Assicurazione e deve essere vincolata a favore della Banca.

### Caratteristiche delle aperture di credito per smobilizzo del portafoglio commerciale e per anticipi su contratti e fatture

Si tratta di operazioni nelle quali la disponibilità del credito è generata:

- Dall'anticipazione salvo buon fine dell'importo dei crediti rappresentati dal portafoglio commerciale del Cliente (effetti cartacei, RI.BA., MAV e SDD);
- Dall'anticipazione, parziale o totale, dell'ammontare dei crediti rappresentati da fatture emesse dal Cliente a fronte di forniture di merci o prestazioni di servizi già effettuate;
- Dall'anticipazione di parte dell'importo dei crediti derivanti da contratti sottoscritti dal Cliente per la fornitura di merci o per la prestazione di servizi.

Tali aperture di credito consentono al Cliente di smobilizzare i crediti legati all'esercizio dell'impresa, disponendo del relativo ammontare in anticipo rispetto alla scadenza, e sono concesse:

- A tempo determinato (a scadenza) o indeterminato (a revoca);
- A tasso fisso o variabile;
- A valere sul conto corrente bancario ordinario del Cliente oppure su un conto anticipi esclusivamente destinato alla contabilizzazione delle operazioni della specie.

A garanzia dell'anticipazione effettuata la Banca richiede la cessione pro solvendo del credito o, alternativamente, il conferimento di un mandato irrevocabile all'incasso.

L'apertura di credito per smobilizzo del portafoglio commerciale è necessariamente connessa al servizio di gestione incassi, che deve, pertanto, essere attivato contestualmente alla stessa.

Le informazioni relative al servizio di gestione incassi, ivi incluse le condizioni economiche alle quali esso viene prestato, sono esposte nel Foglio Informativo Gestione incassi - Portafoglio elettronico e cartaceo.

### Principali rischi

Tra i principali rischi, va tenuto presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio), ove contrattualmente previsto.

## Principali condizioni economiche

### Quanto può costare il fido

Ipotesi	TAEG	
Accordato	€ 1.500,00	
Utilizzato	Totalmente per un trimestre solare	
Tasso Nominale Annuo	8,00%	10,38%
Commissione onnicomprensiva	0,50% trimestrale	
Periodicità di liquidazione	Annuale	

Si assume che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto. I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ad una ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia.

Oltre a questi costi vanno considerati l'imposta di bollo applicata nella misura e con le modalità previste dalla legge, tempo per tempo vigente e gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto.

**Prodotto: apertura di credito in conto corrente**
**Prospetto delle principali condizioni**

Tassi e condizioni	
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (TAN) <sup>(1) (2)</sup>	10,00%
Commissione onnicomprensiva <sup>(2)</sup>	0,50% trimestrale Si recupera in sede di liquidazione periodica e si applica in misura proporzionale all'importo e alla durata (giorni effettivi) del fido accordato nel periodo di liquidazione.
Tassi e condizioni sconfinamenti extra-fido	
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido e in assenza di fido (sconfinamento rispetto al saldo disponibile di fine giornata) e misura degli interessi di mora in caso di mancato pagamento degli interessi alla data in cui gli stessi divengono esigibili (TAN) <sup>(1) (2)</sup>	13,00%
Commissione di istruttoria veloce (CIV)	Importi: Somme utilizzate o addebitate oltre il fido: <ul style="list-style-type: none"> <li>- da € 100,01 a € 5.000,00; CIV: € 40,00;</li> <li>- da € 5.000,01 a € 25.000,00; CIV: € 80,00;</li> <li>- oltre € 25.000,00; CIV: € 190,00.</li> </ul> Franchigia iniziale: € 100,00. Franchigia successiva: per incrementi inferiori o pari a € 100,00. Addebito: in sede di liquidazione periodica. La CIV non è dovuta per pagamenti a favore dell'Intermediario.
Capitalizzazione	
Conteggio interessi e liquidazione spese e commissioni	Interessi debitori: conteggio annuale al 31/12 - esigibilità dal 01/03 dell'anno successivo (in caso di chiusura definitiva del rapporto, esigibilità immediata). Interessi creditori: conteggio e liquidazione annuale al 31/12. Spese e commissioni: liquidazione trimestrale (al 31/03 - 30/06 - 30/09 - 31/12).

**Prodotto: apertura di credito in conto corrente per smobilizzo portafoglio commerciale e per anticipi su contratti e fatture**
**Prospetto delle principali condizioni**

Tassi e condizioni	
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate per anticipazione SBF (TAN) <sup>(1) (2)</sup>	7,50%
Commissione onnicomprensiva <sup>(2)</sup>	0,50% trimestrale Si recupera in sede di liquidazione periodica e si applica in misura proporzionale all'importo e alla durata (giorni effettivi) del fido accordato nel periodo di liquidazione.
Tassi e condizioni sconfinamenti extra-fido	
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate per anticipazione SBF extra-fido e in assenza di fido (sconfinamento rispetto al saldo	7,50%

disponibile di fine giornata) e misura degli interessi di mora in caso di mancato pagamento degli interessi alla data in cui gli stessi divengono esigibili<sup>(1) (2)</sup>

Commissione di istruttoria veloce (CIV)

Importi:

Somme utilizzate o addebitate oltre il fido:

- da € 100,01 a € 5.000,00; CIV: € 40,00;
- da € 5.000,01 a € 25.000,00; CIV: € 80,00;
- oltre € 25.000,00; CIV: € 190,00.

Franchigia iniziale: € 100,00.

Franchigia successiva: per incrementi inferiori o pari a € 100,00.

Addebito: in sede di liquidazione periodica.

La CIV non è dovuta per pagamenti a favore dell'Intermediario.

## Capitalizzazione

Conteggio interessi e liquidazione spese e commissioni

Interessi debitori: conteggio annuale al 31/12 - esigibilità dal 01/03 dell'anno successivo (in caso di chiusura definitiva del rapporto, esigibilità immediata).

Interessi creditori: conteggio e liquidazione annuale al 31/12.

Spese e commissioni: liquidazione trimestrale (al 31/03 - 30/06 - 30/09 - 31/12).

## Altre condizioni economiche

### Altre condizioni economiche

Referenze richieste da clienti € 10,00 la prima copia; € 1,00 ogni copia successiva

Rilascio lettera liberatoria € 18,00

Certificazione per revisioni contabili € 280,00 per ogni certificazione

Imposta di bollo relativa agli estratti conti Applicata nella misura e con le modalità previste dalla legge tempo per tempo vigente

Per tutte le condizioni economiche relative al conto corrente di corrispondenza si rinvia all'apposito foglio informativo.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. n. 108/1996), relativo alle categorie di operazioni "Apertura di credito in conto corrente" può essere consultato in filiale e sul sito internet [www.bancapiu.com](http://www.bancapiu.com) (sezione Trasparenza).

## Particolarità per aperture di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria

### Particolarità per aperture di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria

Caratteristiche del finanziamento

La Banca mette a disposizione del Cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendo la facoltà di utilizzo fino alla cifra concordata, acquisendo un vincolo ipotecario su immobile.

Importo finanziabile

Fino all'80,00% del valore di perizia dell'immobile offerto a garanzia

Durata minima

18 mesi e 1 giorno dalla data di stipula. Decorso il termine

	l'apertura di credito diventa a tempo indeterminato fino a quando il correntista o la Banca non esercitino il recesso.
Durata massima	120 mesi. Il recesso dal contratto determina l'estinzione del finanziamento.
Rimborso	A scadenza o con piano di rientro predeterminato con il Cliente
Stipula fuori sede	€ 1.000,00
Rinnovo ipoteca	€ 300,00 + spese notarili
Restrizione ipoteca	€ 125,00
Cancellazione ipoteca presso Notaio, su richiesta del Cliente	€ 300,00 + spese notarili
Interessi per revoca fido	Pari al tasso debitore nominale annuo sulle somme extra-fido
Premi assicurativi insoluti (polizza fabbricati)	Rivalsa sul Cliente oltre al premio € 40,00
Variazione garanzie	€ 300,00
Svincolo indennizzo fabbricati	€ 260,00
Comunicazione di autorizzazione svincolo alla Compagnia	€ 100,00

Le condizioni sopra riportate, sono da ritenersi aggiuntive rispetto alle voci di costo "Tassi e condizioni fidi" riportate per il prodotto "Apertura di credito in conto corrente".

### Spese relative alla garanzia ipotecaria

Al momento della stipula del finanziamento il Cliente deve, inoltre, sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

#### Adempimenti notarili

Secondo il tariffario del professionista scelto dal Cliente.

#### Assicurazione fabbricati (Incendio, scoppio e fulmine)

Per tutta la durata del mutuo, la parte mutuataria ha l'obbligo di assicurare gli immobili oggetto della garanzia ipotecaria contro i rischi di incendio e fulmine presso primaria Compagnia di Assicurazione. Le polizze che dovranno riguardare esclusivamente i suddetti fabbricati saranno depositate presso la Banca per tutta la durata dell'operazione e le somme dovute dalla Compagnia di Assicurazione a titolo di indennizzo, in caso di sinistro, saranno vincolate al pagamento dei crediti vantati dalla Banca nei confronti della parte mutuataria in dipendenza dell'affidamento, in forza di appendice di vincolo alla polizza o ai sensi dell'art. 2742 del c.c. Il valore da assicurare sarà indicato dalla Banca stessa.

#### Perizia tecnica, secondo quanto reclamato dal perito gradito anche alla Banca

Perizia tecnica	Le spese sono regolate direttamente dal cliente al perito
-----------------	---

#### Imposte e tasse

Imposta sostitutiva: in percentuale sull'importo concesso, nella misura pro-tempore vigente (trattenuta all'erogazione)	0,25%
Imposta sostitutiva: in percentuale sull'importo concesso, nella misura pro-tempore vigente (trattenuta all'erogazione), se seconda casa	2,00%

#### Eventuali accertamenti peritali successivi alla perizia iniziale

Sono, altresì, a carico del Cliente le spese - nella misura reclamata dal professionista incaricato - per gli eventuali accertamenti peritali successivi alla perizia iniziale.

<sup>(1)</sup> È applicato sul saldo per valuta di fine giornata quando vi è utilizzo nel limite del fido concesso. In caso di tasso debitore indicizzato (ad es. agganciato all'Euribor), può essere pattuito un valore minimo sotto il quale il tasso praticato non può scendere ed un valore massimo sopra il quale il tasso praticato non può salire.

<sup>(2)</sup> La somma del Tasso debitore annuo nominale e del valore della commissione onnicomprensiva annua è sempre inferiore al "Tasso Limite" di cui alla Legge 108/1996.

## Recesso e reclami

### Recesso dal contratto

Il Cliente ha la facoltà di recedere in ogni momento dall'apertura di credito con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni.

Nell'apertura di credito a tempo indeterminato (a revoca) la Banca potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art.1845 cod. civ. con preavviso di giorni 15 a mezzo di lettera raccomandata, con l'obbligo per il Cliente di provvedere al pagamento di quanto dovuto alla scadenza di detto preavviso. Qualora sussista giustificato motivo la Banca ha facoltà di procedere, senza preavviso, al recesso dal contratto, ovvero alla riduzione dell'ammontare dell'apertura di credito o alla sospensione in tutto o in parte dell'utilizzo, dandone pronta comunicazione al Cliente a mezzo lettera raccomandata.

Nell'apertura di credito a tempo determinato la Banca ha la facoltà, prima della scadenza del termine (purché siano decorsi 18 mesi e 1 giorno dalla stipula dell'atto notarile nel caso dell'apertura di credito con garanzia ipotecaria) e senza preavviso, di recedere ovvero di ridurre l'ammontare dell'apertura di credito, o sospenderne in tutto o in parte l'utilizzo, qualora sussista una giusta causa, dandone pronta comunicazione al Cliente a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso della Banca, il Cliente non può utilizzare il credito concesso e deve corrispondere alla Banca quanto dovuto entro il termine contrattualmente previsto dalla data di ricezione della comunicazione inviata dalla Banca.

In caso di sospensione il Cliente non può utilizzare il credito concessogli, oppure, in caso di sospensione parziale, lo può utilizzare entro il minor limite comunicatogli dalla Banca, fino alla data in cui la Banca ne comunichi l'eventuale ripristino.

In caso di riduzione, il Cliente può utilizzare il credito solo entro il nuovo limite.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La Banca si impegna a dar corso alla richiesta di estinzione entro 15 giorni dalla data di richiesta scritta di estinzione da parte del Cliente, salvo diversa richiesta dello stesso.

### Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca: per lettera raccomandata A/R all'indirizzo: Banca Più S.p.A. - Area Legale Ufficio Reclami - Via P. Castaldi da Feltre, 1/A - 42122 Reggio Emilia, oppure tramite fax al n. 0522 355751, o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificato privatleasing.ufficioreclami@legalmail.it oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@bancapiu.com. La Banca deve rispondere entro 60 giorni.

Nel caso in cui il reclamo sia relativo alla prestazione di servizi di pagamento (esecuzione e condizioni dei bonifici, addebiti SEPA Direct Debit non autorizzati, contestazione addebiti su carte di debito e carte di credito ecc.) la Banca deve rispondere entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo, affrontando tutte le questioni sollevate. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro le 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta ad inviare una risposta interlocutoria, indicando le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non può superare il termine di 35 giornate operative. Se il reclamo è riferito a servizi assicurativi aventi per oggetti le attività di collocamento di prodotti assicurativi, la Banca deve rispondere entro 45 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria il Cliente può rivolgersi:

- a. All'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca, che si obbliga a stampare e a mettere a disposizione del Cliente la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario. Per rivolgersi all'ABF occorre preventivamente aver presentato reclamo alla Banca;
- b. Alla società "InMedio S.r.l." con sede in Via B. Zacchetti, 31 - 42124 Reggio Emilia, Partita IVA n. 02455600359, organismo di mediazione privato iscritto al n. 149 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Per sapere come rivolgersi all'organismo di mediazione si può consultare il sito [www.inmedio.it](http://www.inmedio.it), oppure chiedere alla Banca;
- c. All'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo regolamento). È possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario anche senza aver presentato reclamo alla Banca;
- d. Per le sole istanze relativi a servizi assicurativi all'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulla Assicurazioni ([www.ivass.it](http://www.ivass.it) Numero Verde 800 486661 - Fax 06 42133353/745 - PEC: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)). All'interno del sito, nella sezione

“Guida ai reclami” è possibile ottenere le informazioni e scaricare la modulistica necessaria per presentare istanza formale. Per polizze sottoscritte in abbinamento a prodotti bancari, il Cliente può rivolgersi anche all’Arbitro Bancario Finanziario (vedi punto a) che precede).

Resta comunque impregiudicata la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell’ABF o la mediazione di cui alle lettere b) e c) si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo. Rimane altresì impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia. Qualora invece il Cliente intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui al presente articolo - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF, secondo quanto riportato alla precedente lettera a), oppure attivare la procedura di mediazione presso la Società “InMedio S.r.l.”, organismo di mediazione di cui alla lettera b), o presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui alla lettera c).

## Legenda

<b>Banca</b>	Banca Più S.p.A.
<b>Commissione onnicomprensiva</b>	Viene calcolata in maniera proporzionale rispetto all'intera somma messa a disposizione del Cliente ed alla durata dell'affidamento (massimo 0,5 per cento, per trimestre, dell'intera somma messa a disposizione del Cliente). L'addebito della commissione avviene in sede di liquidazione periodica.
<b>Commissione di istruttoria veloce (CIV)</b>	<p>Per acconsentire all'utilizzo da parte del Cliente (o comunque all'addebito al Cliente stesso) di somme in eccedenza rispetto al saldo del conto (c.d. sconfinamento in assenza di fido), la Banca svolge, secondo le proprie procedure interne, un'istruttoria per la quale applica una "Commissione di istruttoria veloce" (CIV), in misura non eccedente i costi da essa mediamente sostenuti.</p> <p>La CIV è espressa in valore fisso ed applicata a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento di importo superiore alla "Franchigia iniziale" o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente di un importo superiore alla "Franchigia successiva".</p> <p>La CIV viene applicata solo una volta in caso di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata.</p> <p>La CIV è applicata solo quando l'utilizzo o l'addebito di somme determina uno sconfinamento rispetto al saldo disponibile di fine giornata, sia nel caso in cui l'utilizzo oltre il saldo disponibile costituisca uno sconfinamento contabile, sia nel caso in cui questo costituisca un utilizzo di assegni versati e non ancora disponibili per un importo superiore all'eventuale fido negoziazione assegni. L'addebito avviene in sede di liquidazione periodica.</p> <p>Non dovuta per pagamenti a favore dell'Intermediario.</p>
<b>Fido o affidamento</b>	Contratto in base al quale la Banca/Intermediario si impegna a mettere a disposizione del Cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile del conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al Cliente di una commissione e degli interessi.
<b>Fido negoziazione assegni</b>	Limite entro il quale il Cliente potrà utilizzare immediatamente le somme relative agli assegni versati salvo buon fine.
<b>Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido</b>	Le somme di denaro utilizzate dal Cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); le somme di denaro utilizzate dal Cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del Cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
<b>Parametro di indicizzazione</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Perizia</b>	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare.
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale dell'apertura di credito su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, quale la Commissione onnicomprensiva. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>Tasso debitore Anno Nominale (TAN)</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
<b>Tasso limite o tasso soglia</b>	Tasso corrispondente al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di una percentuale pari a ¼ del TEGM stesso nonché di altri 4 punti percentuali (così come attualmente previsto dall'art. 2 c. 4 della legge n. 108/1996). La differenza fra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Le misure del TEGM e del

---

"Tasso limite" (cd. tasso soglia) sono rilevabili dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.

---

**Interessi per Revoca fido**

Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente in caso di mancata/ritardata restituzione, entro il termine, di quanto dovuto alla Banca.

---

